*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 153**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 2 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

**04A06122**

# DECRETI PRESIDENZIALI



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2004.

**Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002, e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002, e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003, concernente la proroga, fino al 15 maggio 2004, del sopra citato stato d'emergenza;

Vista la richiesta della regione Emilia Romagna pervenuta con nota prot. n. 10372/04/PGR del 10 maggio 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate, in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto, richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Considerato quindi che la predetta situazione emergenziale permane, e risulta pertanto necessario consentire la prosecuzione degli interventi di carattere straordinario;

D'intesa con la regione Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 22 giugno 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2005, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002, e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A06704**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2004.

**Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 aprile 2003 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento del sopra citato contesto emergenziale sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota del 26 febbraio 2004 con la quale il sindaco di Castelsardo - Commissario delegato ha rappresentato la necessità di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato d'emergenza sopra citato al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate a consentire il superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio del comune di Castelsardo;

Vista la richiesta della regione autonoma della Sardegna pervenuta con nota prot. n. 2352 del 29 marzo 2004;

Visti altresì i successivi chiarimenti esposti con la nota del 6 maggio 2004 dello stesso Commissario delegato e richiesti dal Dipartimento della protezione civile;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 31 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A06705**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2004.

**Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;

Considerato che occorre dare attuazione alla delega contenuta nella normativa sopra citata per integrare e razionalizzare la disciplina delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Decreta:

Art. 1.

*Scommesse effettuabili*

1. Le tipologie di scommesse sulle corse dei cavalli, effettuabili al totalizzatore nazionale ed a quota fissa sono le seguenti:

singola;

plurima;

multipla;

multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

Art. 2.

*Disciplina generale delle scommesse singole*

1. Singola è la scommessa avente per oggetto la vittoria il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.

2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli.

3. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:

primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli;

primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti non meno di otto cavalli.

Art. 3.

*Disciplina generale delle scommesse plurime*

1. Plurima è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di una corsa.

2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno quattro cavalli.

3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine ha per oggetto i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno sette cavalli.

4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti almeno nove cavalli.

5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine ed in disordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite è ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.

Art. 4.

*Disciplina generale delle scommesse multiple*

1. Multipla è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di diverse corse prestabilite.

2. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.

3. Agli eventi previsti per ogni corsa della multipla si applicano le norme relative alla tipologia di scommessa di cui si compone la multipla stessa.

Art. 5.

*Disciplina generale delle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore*

1. Le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore sono multiple di soli eventi vincenti, piazzati ovvero miste di eventi vincenti e piazzati per un minimo di tre corse scelte dallo scommettitore tra quelle in svolgimento nei vari ippodromi in attività nella stessa giornata e proposte dal concessionario.

2. All'atto della richiesta di una scommessa multipla lo scommettitore deve indicare:

se intende effettuare una multipla di vincenti o di piazzati ovvero mista di vincenti e piazzati;

l'ippodromo di svolgimento ed il numero d'ordine per ogni corsa scelta per la multipla;

un unico pronostico per ogni corsa indicata.

3. La scommessa multipla è considerata vincente quando tutti gli eventi validi espressi nella stessa hanno avuto esito favorevole.

Art. 6.

*Disciplina tecnica delle scommesse*

1. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono approvate le disposizioni attuative del gioco concernenti le modalità della partecipazione alle scommesse previste dall'art. 1, le modalità della raccolta delle giocate da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, la determinazione delle quote e la loro corresponsione, nonché ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato in tempo reale del gioco e dei relativi flussi finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2004

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2004*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 396*

**04A006642**

DECRETO 30 giugno 2004.

**Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC a partire dal 1° gennaio 2004 a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio;

Visto l'art. 4, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituendovi la denominazione «Tessera sanitaria» e la sigla «TS» alla denominazione e alla sigla, rispettivamente, «Tessera del cittadino» e «TC»;

Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

Visto il decreto attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati relativi alla consegna dei ricettari che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai policlinici universitari e dalle eventuali altre strutture abilitate, nonché dai SASN di Napoli e Genova;

Visto il decreto attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari;

Visto il decreto attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, da parte delle regioni, nonché dai Ministeri e dagli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono;

Considerato che l'impianto proposto dal citato art. 50 va raccordato ed armonizzato nella sua attuazione con il più complessivo sistema di monitoraggio previsto dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal successivo accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'avvio del nuovo sistema informativo sanitario;

Ritenuto che la progressività della consegna della TS debba essere coerente con il programma di applicazione di cui al comma 6 del citato art. 50;

Ritenuto di dover procedere in via sperimentale, con la regione Abruzzo, all'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema, date le caratteristiche di rispondenza della regione alle condizioni necessarie per le verifiche della sperimentazione medesima;

Visto il decreto attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, recante le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 5 dicembre 1983, recante l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;

Ritenuto che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato art. 50, di approvazione dei modelli dei ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, che, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le prescrizioni di prestazioni sanitarie sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari conformi ai nuovi modelli di ricetta;

Considerato che la TS deve essere rilasciata soltanto ai soggetti che, oltre ad essere muniti di codice fiscale, risultino effettivamente titolari del diritto all'assistenza sanitaria, sulla base delle norme vigenti a tale riguardo;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità di gestione della tessera sanitaria*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede ad inviare

la tessera sanitaria a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze al momento della spedizione.

2. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 2, i soggetti destinatari della tessera sanitaria che non l'avessero ricevuta entro novanta giorni dalla data di attivazione della regione di appartenenza della unità sanitaria locale da cui ricevono i servizi di assistenza, possono richiederla recandosi presso:

*a)* la propria unità sanitaria locale di assistenza, nel caso in cui siano già regolarmente registrati alle unità sanitarie locali e siano già in possesso del codice fiscale.

*b)* qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate, nel caso in cui siano già regolarmente registrati alle unità sanitarie locali oppure non in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito.

3. I soggetti che richiedano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso le unità sanitarie locali devono essere in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dai comuni abilitati o da un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate. All'atto della registrazione al servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali rilasciano un certificato provvisorio di tessera sanitaria contenente anche il codice fiscale in formato barcode, utilizzabile per l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

4. I soggetti in possesso della tessera sanitaria non ancora scaduta per i quali decade il diritto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, fermo restando le specifiche discipline previste dalla normativa vigente, sono tenuti a provvedere alla restituzione della tessera medesima recandosi presso la propria unità sanitaria locale o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate; tale obbligo è esteso agli eredi in caso di morte del titolare.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvederà a riemettere la tessera sanitaria alla sua scadenza, laddove non sia pervenuta da parte delle strutture competenti l'informazione sulla decadenza del diritto all'assistenza sanitaria, ovvero emetterà in sostituzione il tesserino di codice fiscale già in uso.

6. La possibilità di cui al comma 2, lettera *a)* di richiedere la tessera sanitaria presso una unità sanitaria locale, del rilascio del certificato provvisorio di cui al comma 3 nonché della restituzione di cui al comma 4 sono, in ogni caso, resi operativi in accordo con la competente regione.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la normativa vigente in materia di gestione del tesserino di codice fiscale.

Art. 2.

*Programma di applicazione*

1. Le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernenti il monitoraggio della spesa sanitaria, sono applicate assicurandone l'armonizzazione con il più complessivo sistema di monitoraggio previsto dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal successivo accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'avvio del nuovo sistema informativo sanitario. Per il relativo programma di attuazione, si procede gradualmente e in via sperimentale nella regione Abruzzo a partire da luglio 2004. Con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.

2. In particolare nella regione Abruzzo:

*a)* la distribuzione dei ricettari conformi ai modelli di ricetta di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004 per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche con onere a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di attivazione di cui al comma 1;

*b)* l'esclusività dell'impiego dei ricettari, di cui al punto *a)*, decorre da settembre 2004. Entro tale data i medici prescrittori devono riconsegnare i vecchi ricettari non ancora utilizzati o parzialmente utilizzati, all'atto del ritiro dei nuovi ricettari;

*c)* l'Istituto Poligrafico dello Stato provvede a ritirare le eventuali scorte dei vecchi ricettari presenti presso le ASL;

*d)* l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari di cui al decreto attuativo del comma 5 del citato art. 50, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1.

3. Le funzioni relative alla tessera europea di assicurazione malattia di cui al retro della tessera sanitaria, hanno effetto a decorrere dal mese di novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

**04A06742**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2004.

**Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione continua dei professionisti sanitari;

Considerato che la richiamata disposizione prevede la definizione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche che svolgono attività di formazione continua;

Considerato che il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 nel testo risultante dall'atto di intesa Stato e conferenza unificata del 15 aprile 2003, riconosce alle Società scientifiche il ruolo di «garanti non solo della solidità delle basi scientifiche degli eventi formativi, ma anche della qualità pedagogica e della loro efficacia»;

Considerato che l'accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 maggio 2004, prevede, al punto 14, che le società scientifiche possono svolgere attività di collaborazione, con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le regioni, per l'attività di valutazione degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM;

Considerato, altresì, che il predetto Piano sanitario nazionale 2003-2005 riconosce agli ordini, collegi e associazioni professionali il ruolo di «organismi di garanzia della aderenza della formazione agli standard europei ed internazionali»;

Considerato che le società scientifiche, analogamente alle società scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;

Considerato che le società scientifiche, nel nostro sistema sanitario, sono chiamate a svolgere anche attività di collaborazione con il Ministero della salute, le regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza;

Considerato che non sono previsti dalle leggi vigenti specifici requisiti per la costituzione delle società scientifiche dell'area sanitaria, salvo quelli previsti in via generale dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile;

Rilevato che sono presenti in Italia numerose società scientifiche, alcune delle quali, per numero di associati, ambiti specifici di attività, finalità istituzionali e rapporti con il mondo del farmaco e dei dispositivi medici, non possono svolgere correttamente o compiutamente le proprie funzioni;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di definire i requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le richiamate attività con particolare riferimento all'attività formativa nell'ambito del programma l'ECM ed all'attività di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie;

Ritenuto, in particolare, che le società scientifiche dei medici chirurghi debbano di norma fare riferimento alle specialità mediche di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni e che pertanto debba essere disincentivata la costituzione di società non riconducibili alle predette specialità e discipline;

Ritenuto che le società scientifiche delle professioni dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, nonché degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono attività sanitaria, debbano di norma fare riferimento alle discipline e alle specializzazioni di cui al richiamato n. 484 del 1997 e successive modificazioni o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta;

Ritenuto, in ragione del ruolo che le società scientifiche devono svolgere nell'ambito del sistema sanitario italiano e delle implicazioni che il contributo culturale e scientifico delle stesse può comportare per lo sviluppo e la qualità delle attività sanitarie e mediche del Paese, che al riconoscimento delle stesse si debba provvedere con decreto del Ministro della salute, previa verifica del possesso dei requisiti essenziali individuati dal presente decreto;

Ritenuto di rimettere alla disciplina generale, che sarà stabilita dall'intesa fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, la definizione dei requisiti e delle modalità di accreditamento delle società scientifiche in qualità di provider di formazione residenziale e a distanza;

Ritenuto di estendere, per la parte compatibile, la presente disciplina anche alle associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Preso atto dei criteri individuati dalla Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMC e O) e dalla Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (FISM);

Vista la proposta della Commissione nazionale per la formazione scientifica approvata nella seduta del 27 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per poter svolgere le attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie e le attività di aggiornamento professionale di cui in premessa, le società scientifiche dei medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti e le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono essere riconosciute con decreto del Ministero della salute.

2. Sono, altresì, riconosciute, ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute le società scientifiche degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici, costituite da professionisti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività sanitaria.

3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari di cui ai comma 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione, specialità o disciplina;

*b)* rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale;

*c)* atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico contenenti:

denominazione dell'ente, indicazioni del patrimonio e della sede;

previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale (non discriminazione in relazione al luogo di lavoro);

previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la società o l'associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta (non discriminazione personale);

previsione, tra le finalità istituzionali, anche di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

previsione, tra le finalità istituzionali, anche della collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

previsione, tra le finalità istituzionali, anche dell'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

previsione di assenza di finalità di lucro;

previsione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;

previsione dell'espressa esclusione di finalità sindacali;

previsione di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;

previsione di finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

previsione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;

indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organi con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;

espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;

approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti o degli organismi statutari democraticamente eletti dei bilanci preventivi e dei consuntivi;

regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altro organismi deliberano;

norme relative all'estinzione della Società ed alla eventuale devoluzione del patrimonio.

Art. 2.

1. Le società scientifiche dei medici chirurghi debbono, di norma, fare riferimento alle specialità mediche di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni, o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta.

2. Le società scientifiche dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, nonché degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono attività sanitaria, debbono, di norma, fare riferimento, alle discipline e alle specializzazioni di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 e successive modificazioni o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta.

3. Le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione debbono, di norma, fare riferimento, a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta.

4. Salvo che per le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, a ciascuna società o associazione possono essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società o l'associazione rappresenta.

5. La denominazione della società scientifica e dell'Associazione tecnico-scientifica deve riportare la specializzazione o la disciplina o il settore di attività specifico. In caso di associazione con altra società scientifica o associazione tecnico-scientifica la denominazione deve riportare anche la società o l'associazione associata.

Art. 3.

1. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche non possono avere come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque, svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

Art. 4.

1. Limitatamente al primo anno di applicazione della presente disciplina possono essere riconosciute società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche carenti di alcuni dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1. Il decreto di riconoscimento stabilisce il periodo di tempo entro il quale la società scientifica o l'associazione tecnico-scientifica si deve adeguare ai requisiti prescritti.

Art. 5.

1. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter essere accreditate come provider ai fini del programma ECM devono essere preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto e devono essere in possesso dei requisiti per l'accreditamento che saranno stabiliti dall'intesa fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter svolgere attività di collaborazione con il Ministero della salute e gli organismi e istituzioni sanitarie devono essere preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

1. Per essere riconosciute ai sensi del presente decreto, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono produrre istanza al Ministero della salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, con allegata idonea documentazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Le domande delle società medico-scientifiche sono trasmesse tramite la FISM, che provvede all'istruttoria preventiva.

2. All'accertamento della rappresentatività dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale provvede l'ordine o collegio professionale, d'intesa con il Ministero della salute, e, per le categorie prive di ordine o collegio, il Ministero della salute.

3. Il Ministero provvede sulla domanda, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con decreto del Ministro della salute con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni professionali delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della FISM.

4. Il riconoscimento viene annotato in un apposito registro tenuto presso la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, che esercita la vigilanza e la periodica verifica dei requisiti.

5. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche già esistenti devono chiedere il riconoscimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine predetto consente la prosecuzione delle attività di cui all'art. 5 fino alla definizione della domanda.

Art. 7.

1. Il venir meno di uno o più requisiti di cui all'art. 1 o il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 3 entro i termini stabiliti determina la revoca del riconoscimento.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della salute, sentita Commissione di cui all'art. 6 del provvedimento viene presa nota nel registro di cui al comma 4 dell'art. 6, trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione alla società o associazione interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

*Il Ministro:* SIRCHIA

04A06700

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 maggio 2004.

**Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, prevede il rilascio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un'autorizzazione, cui consegue anche l'iscrizione all'albo istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, previo accertamento della sussistenza di specifici requisiti giuridici e finanziari;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 che, tra i citati requisiti, prevede la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2004 con la quale, considerato che sullo schema di decreto non è stata raggiunta l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome e ritenuta la necessità di provvedere comunque all'adozione del decreto al fine di favorire la ripresa economica e produttiva del Paese anche mediante l'applicazione delle nuove norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, si è deliberato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'attuazione di quanto previsto dal citato art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, provveda il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

Decreta:

### Art. 1.

*Competenze*

1. Le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominato: «decreto legislativo»), debbono avere personale qualificato secondo le modalità di seguito indicate:

*a)* per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo:

1) almeno quattro unità nella sede principale;

2) fermo restando l'obbligo di presenza minima in almeno quattro regioni, almeno due unità per unità organizzativa in ciascuna regione;

*b)* per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo:

1) almeno due unità nella sede principale;

2) almeno un'unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;

3) per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile.

2. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

3. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale di minimo due anni di cui al comma 2, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni e province autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno.

4. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

### Art. 2.

*Locali*

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo.

2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri

soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

*Pubblicità e trasparenza*

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative devono essere indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, e deve essere affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. Deve altresì essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.

2. Le agenzie per il lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alle regioni e province autonome l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i *curricula*, e le variazioni successivamente intervenute. A tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.

Art. 4.

*Autorizzazioni regionali*

1. Ai fini dell'autorizzazione regionale per l'esercizio delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo, le agenzie per il lavoro presentano la domanda di autorizzazione nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 secondo le specifiche stabilite dalle disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Roma, 5 maggio 2004

*Il Ministro:* MARONI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 221*

**04A06687**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 giugno 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionament degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazioni dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese nel giorno 24 maggio 2004 per assemblea del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese nel giorno 24 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 giugno 2004

*Il direttore generale:* ORSI

**04A06656**

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2004.

**Autorizzazione, alla società «Centro assistenza imprese coldiretti Abruzzo S.r.l.», in Pescara, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Centro assistenza imprese coldiretti Abruzzo S.r.l.», con sede in Pescara, via degli Aprutini, 29, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01641740681, è autorizzata, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese.

*Motivazioni.*

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti delle imprese alla società sopra indicata e rappresentata dal presidente sig. Domenico Pasetti che ha presentato, in data 20 maggio 2004, apposita istanza corredata dalla documentazione sotto specificata:

atto costitutivo stipulato in data 16 gennaio 2002 a rogito del notaio dott. Antonio Mastoberardino (repertorio n. 136124 raccolta n. 28290) e allegato statuto dai quali risulta che il capitale sociale di euro 52.000,00 è stato interamente versato e che la società Centro assistenza imprese coldiretti Abruzzo S.r.l risulta essere costituita:

1. Federazione regionale coldiretti Abruzzo, codice fiscale 80007210661, con sede in Pescara, via degli Aprutini n. 29;

2. Federazione provinciale coldiretti di Pescara, codice fiscale 80007830682, con sede in Pescara, via del Circuito n. 71;

3. Federazione provinciale coldiretti di Chieti, codice fiscale 800000770695, con sede in Chieti, via Madonna degli Angeli n. 44;

4. Federazione provinciale coldiretti di Teramo, codice fiscale 80004930675, con sede in Teramo, via Cesare Battisti n. 5;

5. Federazione provinciale coldiretti di L'Aquila, codice fiscale 80005010667, con sede in L'Aquila, viale Collemaggio n. 5.

Le elencate Federazioni regionale e provinciali, aderenti alla Confederazione nazionale coldiretti, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, codice fiscale 80051710582, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed istituita da oltre dieci anni, hanno ricevuto dalla predetta Confederazione nazionale delega, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1977, a costituire centri di assistenza fiscale per imprese;

polizza stipulata con la Fata Assicurazioni prestata con un massimale di € 2.065.827,60;

relazione tecnica sulla capacità operativa dalla quale risulta che la società si avvale per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di società di servizi come di seguito elencate:

*a)* Impresa verde L'Aquila S.r.l., L'Aquila, viale Collemaggio n. 5, partita I.V.A. n. 01314000660;

*b)* Impresa verde Chieti S.r.l., Chieti, via Madonna degli Angeli n. 30, partita I.V.A. n. 01908550690;

*c)* Impresa verde Pescara S.r.l., Pescara, via del Circuito n. 69, partita I.V.A. n. 01565190681;

*d)* Impresa verde Teramo S.r.l., Teramo, via Cesare Battisti n. 5, partita I.V.A. n. 01400810675;

la certificazione attestante l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Colonna Gildo Fabio, nato a Lanciano (Chieti) il 27 aprile 1968 ed iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Chieti a n. 41791 con anzianità dal 20 settembre 2001;

le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto che viene inviato, in copia, all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

Decreto 12 luglio 1999, art. 1 - Attribuzioni alle Direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 62 e 66.

Deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione nzia delle entrate.

Deliberazione 31 dicembre 2000, art. 11 - Statuto dell'Agenzia delle entrate.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle agenzie fiscali.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - capo V - Disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n, 164 - regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'Aquila, 21 giugno 2004

*Il direttore regionale reggente*: MONTONE

**04A06664**

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2004.

**Approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2001, n. 455, dei modelli di registri e bollettari obbligatori, da utilizzarsi da parte degli istituti vendite giudiziarie nello svolgimento degli incarichi loro conferiti dai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, in conformità all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

*1. Approvazione dei modelli di registri e bollettari obbligatori previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2001, n. 455.*

1.1. Sono approvati i modelli di cui agli allegati 1, 2 e 3, in conformità ai quali gli istituti vendite giudiziarie redigono i registri ed i bollettari obbligatori nell'adempimento degli incarichi ricevuti dai concessionari del Servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto 18 dicembre 2001, n. 455, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazioni.*

L'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede la possibilità, per i concessionari del Servizio nazionale della riscossione, di avvalersi, nell'ambito della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, degli istituti previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento.

Nel successivo comma 2 dello stesso art. 71, si rinvia ad un decreto ministeriale per la disciplina delle modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante e, in attuazione di tale comma, è stato adottato il regolamento approvato con il decreto 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

L'art. 4 del citato regolamento dispone che, nello svolgimento degli incarichi attribuiti dai concessionari del Servizio nazionale della riscossione, gli istituti vendite giudiziarie utilizzano appositi registri e bollettari ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati a tali incarichi.

Pertanto, con il presente atto, si provvede all'approvazione dei modelli di registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento e delle relative vendite, di registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite e di bollettario a ricalco delle riscossioni effettuate dall'istituto.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative agli istituti vendite giudiziarie ed al loro intervento nella procedura di riscossione mediante ruolo:

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (art. 159);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 71);

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia 18 dicembre 2001, n. 455;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia 12 marzo 2004.

Roma, 22 giugno 2004

*Il direttore:* FERRARA

ALLEGATO 1

**REGISTRO CRONOLOGICO PER L'ANNOTAZIONE DEI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO, DATI IN CUSTODIA SENZA O CON INCARICO DI VENDITA E DELLE RELATIVE VENDITE**

| N° ORDINE (1) | N° IVG (2) | DATI DEL PIGNORAMENTO (3) | UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE (4) | DATA AFFIDAMENTO INCARICO (5) | COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE DEL DEBITORE | CODICE FISCALE DEL DEBITORE | IMPORTO DEL CREDITO (6) | VALORE DEI BENI PIGNORATI (7) | CUSTODE | DATA/E VENDITA (8) | EVENTUALI ANNOTAZIONI | DESCRIZIONE DEI BENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(1) numero progressivo attribuito dall'IVG al momento del conferimento dell'incarico da parte del concessionario
(2) numero del fascicolo IVG
(3) numero e dati identificativi del verbale di pignoramento risultanti dal registro cronologico dell'ufficiale della riscossione
(4) nome e cognome dell'ufficiale della riscossione che ha effettuato il pignoramento
(5) data di affidamento all'IVG dell'incarico da parte del concessionario
(6) importo del credito per cui si procede
(7) valore dei beni stimato dall'ufficiale della riscossione all'atto del pignoramento
(8) indicazione della data o delle diverse date nelle quali è stata effettuata la vendita dei singoli beni pignorati

---

ALLEGATO 2

**REGISTRO DI DEPOSITO PRESSO IL CONCESSIONARIO COMMITTENTE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VENDITE**

| N° ORDINE (1) | N° IVG (2) | DATI DEL PIGNORAMENTO (3) | UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE (4) | COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE DEL DEBITORE | CODICE FISCALE DEL DEBITORE | DATA/E VENDITA (5) | IMPORTO VERSATO (6) | IMPORTO IMPOSTA DI REGISTRO | DATA DEPOSITO (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(1) numero progressivo attribuito dall'IVG al momento del conferimento dell'incarico da parte del concessionario.
(2) numero del fascicolo IVG.
(3) numero e dati identificativi del verbale di pignoramento risultanti dal registro cronologico dell'ufficiale della riscossione.
(4) nome e cognome dell'ufficiale della riscossione che ha effettuato il pignoramento
(5) indicazione della data o delle diverse date nelle quali è stata effettuata la vendita dei singoli beni pignorati
(6) importo versato dall'IVG al concessionario
(7) data del deposito degli atti al concessionario

ALLEGATO 3

# BOLLETTARIO A RICALCO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ISTITUTO CON LA SPECIFICAZIONE DELLE SOMME INCASSATE PER LE VENDITE E DI QUELLE PERCEPITE PER I COMPENSI

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
PER IL TRIBUNALE DI……………
Via……………………………………
Tel. ……..….Fax……………………
Cod. fisc……………………………..
P. IVA……………………………….

N° ……..(1)

N. IVG……………………………………….(2)

Pignoramento n……….del………………… (3)
Ufficiale della riscossione……………………..

Debitore……………………………………..(4)
Codice fiscale ………..………………………(5)

Riquadro per dati Concessionario e ambito di riscossione

VALORE DEL PIGNORAMENTO €……………………………………………………………………(6)

IMPORTO INCASSATO DALLA VENDITA € ………………………………………….. ………..DI CUI:

| | IMPORTO |
|---|---|
| Percentuale sulla vendita | |
| Versamento forfetario (lettera A, tabella compensi, decreto 455/2001) | |
| Accesso a vuoto automezzo con mancato asporto (lettera B, decreto 455/2001) | |
| Trasporto effettivo dei beni (lettera C, decreto 455/2001) | |
| Estinzione senza trasporto beni (lettera E, decreto 455/2001) | |
| Estinzione con trasporto beni (lettera E, decreto 455/2001) | |
| Custodia (lettera F, decreto 455/2001) | |
| Compenso beni invenduti (lettera G, decreto 455/2001) | |
| Altro | |
| **Netto imponibile** | |
| **IVA al ……. %** | |
| **Totale €** | |

Città lì…………

(1) numero progressivo del bollettario
(2) numero del fascicolo IVG
(3) dati identificativi del verbale di pignoramento risultanti dal registro cronologico dell'ufficiale della riscossione
(4) nome e cognome o denominazione del debitore
(5) codice fiscale del debitore
(6) valore dei beni pignorati stimato dall'ufficiale della riscossione

**04A06706**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 21 giugno 2004.

**Ordinanza n. 399 del 7 giugno 2004 «Attuazione ordinanza commissariale n. 337 del 31 dicembre 2002 - Linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti - Attivazione impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici. Costituzione riserva strategica sistema Flumendosa Campidano Cixerri usi idropotabili Sardegna Meridionale». Atto di impegno dell'ente autonomo del Flumendosa.** (Ordinanza n. 401).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 346 del 20 marzo 2003 e n. 362 del 1° agosto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra gli interventi previsti per il superamento dell'emergenza idrica, l'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, prevede, nell'ambito della linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti il seguente intervento «Attivazione degli impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 13873 del 10 dicembre 2003 ha reso noto che in relazione all'imminente raggiungimento della quota di massimo invaso nell'invaso di Genna Is Abis sul Rio Cixerri, con l'attivazione degli impianti di sollevamento sarebbe stato possibile utilizzare tali risorse, anche mediante trasferimento in altri invasi, che altrimenti sarebbero state perse, minimizzando in tal modo i prelievi dai laghi alti del Flumendosa con conseguente accumulo su tali laghi, di ulteriori quantità di risorsa da conservare strategicamente per necessità successive;

Atteso che con nota prot. n. 224/EI dell'8 marzo 2004 è stata data indicazione all'E.A.F. di attivare i sollevamenti necessari al recupero delle risorse vallive del sistema destinate al rilascio, ed è stata all'uopo prevista l'assegnazione di un contributo commissariale alle medesime condizioni di cui all'ordinanza n. 368 del 5 novembre 2003;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 5834 ha comunicato di aver provveduto all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse erogabili complessivamente dal sistema massimizzando l'utilizzazione invernale dei bacini del Basso Campidano attraverso l'attivazione degli impianti di sollevamento e, di conseguenza, preservando le risorse del Medio Flumendosa salvaguardandone il relativo accumulo;

Atteso che nella nota predetta l'E.A.F. ha altresì reso noto di poter stimare in circa 7,5 Mmc il volume di risorsa idrica da conservare quale riserva strategica per un periodo non inferiore a dieci anni con il rimborso all'E.A.F. stesso delle spese già sostenute per l'accumulo ed assicurando sin d'ora, in virtù dei poteri commissariali in atto, le condizioni per disporre all'occorrenza, a carico dell'E.A.F. nell'arco del decennio, l'immediato trasferimento parziale o totale della risorsa stessa;

Atteso che, con ordinanza n. 399 del 7 giugno 2004 l'E.A.F. è stato incaricato, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, dell'accumulo e mantenimento, per dieci anni dalla data della presente ordinanza, e trasferimento al sistema idrico della Sardegna Meridionale, di una riserva strategica di risorsa idrica di 7,5 milioni di mc, nel sistema Flumendosa-Campidano quale volume di riserva strategica per le estreme urgenze idro-potabili della Sardegna Meridionale;

Atteso che la suddetta riserva strategica dovrà essere garantita dall'E.A.F. per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data della presente ordinanza, entro i quali ne potrà essere parzialmente o totalmente disposta l'erogazione, da parte del Commissario governativo o da parte del competente organo della regione autonoma della Sardegna verso la Sardegna Meridionale.

Atteso che la sopracitata ordinanza ha previsto che venga riconosciuto, all'E.A.F., a fronte di tutti gli oneri presenti e futuri connessi all'accumulo, al mantenimento ed all'erogazione della suddetta riserva strategica di 7,5 milioni di mc, l'importo di € 640.000,00;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, punto 6 dell'ordinanza predetta, la suddetta somma verrà corrisposta all'E.A.F. previa sottoscrizione, da parte del legale rap-

presentante, di specifico atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza;

Atteso che l'E.A.F. con nota prot. n. 8213 del 18 giugno 2004 ha trasmesso l'atto di impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui all'ordinanza n. 399/2004, sottoscritto dal direttore dell'E.A.F., rappresentante legale dell'ente medesimo, su mandato conferitogli dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 44/04 del 17 giugno 2004;

Ritenuto di dover prendere atto del sopraccitato documento formale di impegno, al fine di avviare gli adempimenti per la corresponsione della somma prevista dall'ordinanza n. 399/04;

Ordina:

Art. 1.

1. A seguito dell'adozione della presente ordinanza, l'atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui all'ordinanza commissariale n. 399 del 7 giugno 2004 da parte dell'E.A.F. di cui in premessa, è produttivo di effetti e costituisce vincolo per l'Ente autonomo del Flumendosa fino alla data del 21 giugno 2014.

2. È autorizzata la corresponsione, con le modalità indicate dall'ordinanza n. 399 del 7 giugno 2004, a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa della somma di € 640.000,00.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 21 giugno 2004

*Il Commissario governativo:* MASALA

**04A06702**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 giugno 2004, n. **28.**

**Sistema unico di contabilità economica per Centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi (I semestre) e revisione budget anno 2004.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato Generale*

*Alle Amministrazioni Centrali dello Stato: Gabinetto; Servizi di Controllo Interno; Direzioni Generali*

*Alle Amministrazioni autonome*

*Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome*

*Alle Ragionerie provinciali dello Stato*

e per conoscenza

*Alla Corte dei Conti*

*Al Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*

*All'Istituto Nazionale di Statistica*

*All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale*

1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo che si pone in stretta integrazione con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità di gestione della dirigenza consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (che esprimono l'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, nel consentire alle Amministrazioni di procedere alla verifica dello svolgimento dell'azione amministrativa, permette, se necessario, di adeguare il budget inizialmente formulato alle nuove esigenze che vengono a manifestarsi nel corso della gestione.

2. Per l'espletamento di tali adempimenti le amministrazioni centrali hanno come riferimento il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella tabella *B* allegata al decreto legislativo medesimo — così come modificato e integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 aprile 2004 — che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del primo semestre 2004 si effettua, analogamente all'anno precedente, secondo la logica completa della contabilità economica, per natura di costo delle risorse impiegate e in relazione alle funzioni svolte, ossia secondo le missioni istituzionali perseguite dalle diverse strutture organizzative, in corrispondenza alle previsioni di Budget formulate per l'anno in corso.

I Centri di costo di ciascuna amministrazione continuano ad essere direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati, mediante l'ausilio del portale web su rete internet.

3. Per l'anno in corso si conferma la rilevazione dei costi con cadenza semestrale, in sintonia temporale con il Budget di riferimento; la fase di revisione semestrale del Budget consente la comparazione tra i costi sostenuti ed i connessi obiettivi raggiunti nel primo semestre con i costi e gli obiettivi previsti per lo stesso periodo.

In tale contesto e in ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge nell'ambito del processo di programmazione economico-finanziaria, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare del Centro medesimo, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione.

Per procedere alla rilevazione dei costi effettivamente sostenuti nel primo semestre, e per procedere alla revisione del Budget, i Centri di costo fanno riferimento al manuale dei principi e delle regole contabili, nella versione aggiornata adottata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 aprile 2004, valido per tutte le Amministrazioni pubbliche, in un quadro di generale stabilità metodologica e contabile in un'ottica di consolidamento dei costi di tutta la pubblica amministrazione.

Nell'allegato 1 dell'unita nota tecnica, oltre al calendario degli adempimenti, vengono riportate specifiche indicazioni concernenti le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica, nonché la rappresentazione dei processi di rilevazione dei costi del primo semestre e di revisione del Budget 2004 per il secondo semestre; nell'allegato 2 vengono illustrate le modalità di calcolo del valore unitario medio annuo del costo del lavoro.

4. La tempestività delle rilevazioni, correlata all'arco temporale dell'operazione, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia del nuovo processo per la strumentalità delle informazioni che produce; conseguentemente la trasmissione telematica dei dati rilevati dai Centri di costo deve avvenire nel rispetto obbileatorio ed indifferibile dei termini previsti nel suddetto calendario, al fine di poter procedere all'espletamento degli adempimenti connessi e alla successiva trasmissione degli elaborati alle Amministrazioni per il conseguente autocontrollo.

In relazione a quanto già esposto, corre l'obbligo di richiamare nuovamente l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di dotarsi di idonee risorse umane e strumentali e, in particolare, di quelle informatiche — così come evidenziata dalla circolare di indirizzo n. 6/2000, nonché dalle successive circolari operative — anche a sostegno dei rispettivi Sistemi di controllo interno di gestione (ex decreto legislativo n. 286/1999, articoli 4 e 9).

Come di consueto, allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare riferimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le Amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web, per tutte le problematiche che dovessero manifestarsi (tel. numeri 06/4761 - 4699/4698/4081/4613; fax numeri 06/4761 - 4765/4766; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it).

La presente circolare è disponibile sul portale web di contabilità economica, www.rgs.mef.gov.it, nell'apposita area pubblica — accessibile attraverso la home page del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, www.mef.gov.it — che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Roma, 21 giugno 2004

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

ALLEGATO N. 1

# RILEVAZIONE DEI COSTI 1° SEMESTRE E REVISIONE DEL BUDGET 2004

## NOTA TECNICA
## E
## CALENDARIO

## Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire, indicativamente, dal **5 luglio 2004**, procedono all'inserimento ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione dei costi 1° semestre e di revisione budget 2004 e degli altri allegati ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, **inderogabilmente entro il 21 luglio 2004**.

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare e validare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno alla trasmissione telematica all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti **inderogabilmente entro il 26 luglio 2004.**

Successivamente all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà ad inviare i report di gestione e di revisione del budget ai diversi Centri di costo, mediante pubblicazione sul portale – parte riservata.

## SEZIONE PRIMA

## INDICAZIONI GENERALI

### 1) REGOLE E PRINCIPI CONTABILI DA APPLICARE ALLA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE ED ALLA REVISIONE DEL BUDGET 2004

Le Amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate, anche per l'esercizio 2004, alla rilevazione dei costi del primo semestre e al contestuale aggiornamento delle previsioni economiche per il secondo semestre, o revisione del Budget.

Quest'ultima operazione si colloca nell'ambito del più ampio processo di programmazione e controllo, che ha un carattere fortemente iterativo, in quanto:

- la fase programmatoria iniziale, che trova espressione nella formulazione del budget, si avvale delle risultanze d'esercizio, per la definizione di obiettivi, risorse e tempi;
- la stessa programmazione interviene anche in corso d'anno, per consentire, in considerazione degli eventi già verificatisi (rilevazione dei costi del 1° semestre), dell'eventuale mutamento delle condizioni organizzative e del contesto normativo, una revisione degli obiettivi definiti inizialmente e, quindi, dei costi previsti per la seconda parte dell'anno connessi al loro conseguimento (revisione del budget per il 2° semestre).

La revisione del budget, in sintesi, si basa:

**a)** sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel primo semestre dell'esercizio (rilevazione dei costi del 1° semestre);

**b)** sulla riconsiderazione degli altri fattori che hanno portato alla definizione degli obiettivi per l'esercizio 2004. Dovranno, cioè, essere considerate le variazioni del quadro normativo ed organizzativo di riferimento, nonché le variazioni delle risorse finanziarie assegnate, dato che l'utilizzo delle risorse è legato anche alle disponibilità finanziarie necessarie per la loro acquisizione. Qualora, cioè, fossero già intervenute delle variazioni negli stanziamenti dei capitoli che finanziano i costi del budget 2004, a valere sui **fondi di riserva e speciali** del Bilancio oppure sui **fondi** delle Amministrazioni per i **consumi intermedi** e **per gli investimenti**, i Centri di costo dovranno tenerne conto nell'effettuare l'aggiornamento delle previsioni economiche dello stesso anno.

Il riferimento normativo per l'impostazione della contabilità economica, è costituito dal Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dal connesso **Piano unico dei conti** – di cui alla allegata Tab. B, e successive modifiche - che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero delle Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La versione aggiornata del Piano dei conti è stata disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 32381 del 6 aprile 2004.

Il sistema unico di contabilità economica analitica e le sue rilevazioni, come più volte segnalato, si pongono in stretta integrazione sia con il processo di costruzione del bilancio finanziario e le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione. A tali fini, pertanto, si rende indispensabile garantire la coerenza e l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza: tale condizione rende necessario che gli eventi amministrativi, espressivi

dell'impiego delle risorse disponibili, vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni.

A tale proposito è stato predisposto **il Manuale dei principi e delle regole contabili**, che **costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni nei vari adempimenti connessi al sistema unico di contabilità economica analitica**.

Il Manuale è stato aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 aprile 2004, n° 41368, anche per tener conto delle ultime modifiche apportate al Piano dei conti.

Le nuove versioni del Manuale e del Piano dei conti possono essere consultate e scaricate in formato elettronico sul portale di contabilità economica, accessibile all'indirizzo internet **www.rgs.mef.gov.it** (scegliendo "Contabilità Economica") oppure tramite la Home Page del sito **www.mef.gov.it**. (scegliendo "*Dipartimenti*" e poi "*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*").

Nel rimandare, le Amministrazioni interessate alla formulazione della rilevazione dei costi del 1° semestre 2004, alla consultazione del citato Manuale, si rende necessario, tuttavia, fornire altre indicazioni utili ad assolvere l'attuale adempimento.

## 2) STRUTTURE ORGANIZZATIVE A CUI RIFERIRE LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE E LA REVISIONE DEL BUDGET 2004

**Le strutture con cui si procederà alla rilevazione dei costi del 1° semestre e alla revisione del budget 2004 saranno le medesime utilizzate per la formulazione del budget 2004, al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati.**

Qualsiasi variazione dei Centri di costo dovrà essere, in ogni caso, tempestivamente concordata con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti.

## 3) MODALITÀ OPERATIVE PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI E LA REVISIONE DEL BUDGET 2004

La rilevazione dei costi e la revisione del Budget 2004, analogamente al 2003, dovranno essere effettuate:

- per Centri di costo;
- per natura di costo, utilizzando le voci di secondo livello del Piano dei conti, ad eccezione delle voci relative agli "ammortamenti", che sono già utilizzate al terzo livello;
- per Missioni Istituzionali;

L'inserimento e la trasmissione telematica dei dati avviene attraverso le applicazioni previste nell'area riservata del portale web di contabilità economica.

In occasione della formulazione del budget 2005 (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11/2004), sono state introdotte alcune innovazioni, tra le quali si segnalano:

- l'utilizzazione, in luogo di un unico costo medio annuo per posizione economica, di un costo medio ANNUO del lavoro ordinario per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa e, separatamente, di un costo ORARIO del lavoro straordinario per posizione economica;
- il rafforzamento del ruolo dei Centri di responsabilità amministrativa, attraverso l'individuazione di referenti a cui spetta il compito di fornire sia le informazioni per la riconciliazione tra contabilità economica e contabilità finanziaria per tutti i Centri di costo sottostanti sia le informazioni relative ai criteri utilizzati per il ribaltamento dei costi comuni.

**a) Modalità di calcolo del costo del personale in sede di rilevazione dei costi e di revisione del budget 2004**

Per quanto riguarda la separazione del costo del lavoro straordinario, va segnalato che:

- la rilevazione distinta del costo del lavoro straordinario è prevista, per il futuro, anche in sede di rilevazione dei costi, come illustrato nell'ultima versione del citato Manuale dei principi e delle regole contabili (paragrafo 4.3.2, pagg. 40-45);
- per motivi di coerenza e di omogeneità con il budget 2004, che è stato formulato utilizzando un unico costo medio per posizione economica, **le modalità di trattamento del costo del personale in**

**sede di rilevazione dei costi e di revisione del budget 2004 saranno simili a quelle adottate nel 2003**. In particolare:

- resta invariata, rispetto al 2003, la modalità di calcolo ed inserimento del costo medio unitario annuo per posizione economica da parte dell'ufficio del personale, riassunta nella nota di cui all'allegato n. 2 della presente circolare;
- per quanto riguarda, invece, l'inserimento dei dati quantitativi da parte dei centri di costo l'unica innovazione della rilevazione in considerazione consiste nella trasmissione della quantità di straordinario effettuata da parte dei centri di costo in ORE invece che in Anni Persona.

Qualora siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, sistemi contabili attraverso i quali vengano rilevati Anni Persona impiegati e relativi costi sostenuti dai Centri di costo l'Amministrazione potrà **concordare con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio** del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'inserimento nel sistema di contabilità economica dei dati di costo e degli Anni Persona elaborati dai propri sistemi, indipendentemente dalle richiamate indicazioni fornite nel Manuale delle regole e dei principi contabili, senza, cioè, l'intervento sul sistema di contabilità economica dell'ufficio del personale per l'inserimento dei costi medi, le cui utenze, in questo caso, non saranno attivate.

Si rimandano le Amministrazioni interessate all'utilizzo di tale modalità alternativa a prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica e a contattare il richiamato Ispettorato Generale.

**b) Ruolo dei referenti dei Centri di responsabilità amministrativa in sede di rilevazione dei costi e di revisione del budget 2004**

Le nuove utenze per i referenti dei Centri di responsabilità amministrativa rese operanti in occasione dell'apertura della fase di Budget 2005 saranno attive anche per le fasi di rilevazione dei costi e di revisione del budget 2004.

Tali utenze abilitano i referenti in oggetto:

- alla visualizzazione dei dati economici dei Centri di costo sottostanti e al monitoraggio del relativo processo di raccolta;
- all'inserimento delle informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica e finanziaria per i Centri di costo sottostanti;
- all'inserimento delle informazioni relative ai criteri adottati per ripartire sui Centri di costo sottostanti le quote dei costi comuni riferibili al Centro di responsabilità amministrativa e quelle relative ai criteri adottati per attribuire ad altri Centri di responsabilità amministrativa le quote di costi comuni gestiti dallo stesso Centro.

Va, tuttavia, sottolineato che:

- le informazioni necessarie alla riconciliazione tra i dati economici e finanziari non dovranno essere comunicate, analogamente ai precedenti esercizi, in sede di rilevazione dei costi del 1° semestre e di revisione del budget 2004, ma solo al momento della redazione del consuntivo economico di fine anno (rilevazione dei costi del 2° semestre 2004);
- le informazioni relative ai criteri adottati per ripartire le quote dei costi comuni dovranno essere inserite, con le modalità descritte nella successiva Sezione seconda, un'unica volta, indifferentemente nella fase di rilevazione dei costi del 1° semestre o di revisione del budget; considerato che i criteri in oggetto si applicano all'intero anno e non variano in funzione semestrale.

**c) Possibilità di avvalersi di procedure automatiche di trasmissione dei dati via file**

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, sarà possibile, infine, analogamente alla rilevazione dei costi del 2003, avvalersi della trasmissione automatica dei dati al sistema di contabilità economica mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale.**

Anche in questo caso si rimandano le amministrazioni interessate ad avvalersi di tale opzione a prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica e a contattare l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

# SEZIONE SECONDA
# I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE E DI REVISIONE DEL BUDGET 2004



## 1) GLI ATTORI DEI PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE E DI REVISIONE DEL BUDGET 2004

Ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte[1].

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che gli è consentito svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi e di revisione del budget, ossia:

- **l'Ufficio del personale**, che, per quanto riguarda la rilevazione dei costi del 1° semestre, ha il compito di fornire i valori medi annui per la voce "retribuzioni", distintamente per posizione economica[2], mentre per la revisione

---

[1] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta alla sezione prima, paragrafo 3, punto c) della presente Nota tecnica.

[2] L'utenza relativa all'Ufficio del personale **non** sarà attivata, in sede di rilevazione dei cosi del 1° semestre, per le Amministrazioni che abbiano concordato con l'IGPB di utilizzare la modalità di rilevazione dei costi delle retribuzioni che non prevede la separata acquisizione di un costo medio per posizione economica, ma la imputazione del costo rilevato direttamente a carico dei Centri di costo, descritta alla sezione prima, paragrafo 3, punto a).

del budget del 2° semestre può aggiornare i costi medi unitari previsti in sede di budget 2004;

- **il Centro di costo**, che ha il compito di immettere i dati di costo di propria competenza per Missione Istituzionale riferiti al 1° semestre 2004 e di aggiornare le previsioni del 2° semestre;

- **il responsabile del Centro di costo**, che controlla i dati immessi dal proprio Centro di costo e procede alla loro validazione, distintamente per la rilevazione dei costi del 1° semestre e per la revisione del budget;

- **il referente del Centro di responsabilità amministrativa,** oltre a monitorare il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici da parte dei Centri di costo sottostanti, comunica i criteri adottati per la ripartizione dei costi comuni nel 2004;

- **l'Ufficio Centrale del Bilancio** (U.C.B.), che, a sua volta controlla i dati immessi e validati dai Centri di costo dell'Amministrazione di riferimento, per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite sia nel Manuale che nella presente circolare, ed effettua un'approvazione degli stessi, distintamente per la rilevazione dei costi del 1° semestre e per la revisione del budget;

- **l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (I.G.P.B.)** del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che raccoglie i dati trasmessi da tutti i Centri di costo e validati dagli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione dei documenti da trasmettere ai competenti organi politici ed alle Amministrazioni.

Nei paragrafi seguenti si descrivono le fasi dei processi di rilevazione dei costi del 1° semestre e di revisione del budget 2004, per i quali ci si avvale di apposite schede informatizzate.

Il processo di rilevazione dei costi del 1° semestre, sia dal punto di vista metodologico, sia dal punto di vista delle applicazioni informatiche, è separato da quello di revisione del budget 2004, anche se fra le due fasi è possibile individuare una stretta **correlazione** e **consequenzialità temporale**.

A tale proposito si sottolinea quanto segue:

- il budget rivisto dell'anno 2004 si compone della somma dei costi rilevati nel 1° semestre e dell'aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre;
- i costi rilevati per il 1° semestre, attraverso le applicazioni informatiche disponibili per la fase corrispondente, sono automaticamente riportati nelle procedure di revisione del budget, ove sono solo visualizzati e non sono modificabili;
- attraverso le applicazioni informatiche presenti nell'area riservata del portale di contabilità economica per la revisione del budget 2004 sarà possibile unicamente agire sulle previsioni del 2° semestre 2004, confermando o modificando quelle iniziali del budget 2004;
- pur essendo preferibile procedere alla revisione del budget 2004, solo dopo aver concluso la rilevazione dei costi del 1° semestre, il sistema, tuttavia, consente di lavorare contemporaneamente sulle due fasi. Ad ogni modifica di un valore effettuata nella fase di rilevazione dei costi del 1° semestre, infatti, il valore stesso viene automaticamente riportato in visualizzazione nella fase di revisione del budget;
- per garantire la coerenza del processo e la consequenzialità temporale delle due fasi è possibile, tuttavia, procedere alla validazione della revisione del budget 2004 solo **dopo** aver effettuato la validazione della rilevazione dei costi del 1° semestre 2004.

## 2) ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PERSONALE

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE 2004

Per la rilevazione dei costi del 1° semestre 2004 **non** sarà ancora applicata, come già indicato nella Sezione prima, la separazione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario adottata a partire dal Budget 2005 e descritta nella versione aggiornata del citato **Manuale dei principi e delle regole contabili.**

Agli Uffici del personale spetta, quindi, la determinazione e l'inserimento dei valori unitari medi annui del costo del lavoro per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa comprensivi della quota di straordinario, **secondo i medesimi principi adottati nel corrispondente adempimento del 2003**, che sono riportati nella nota di cui all'allegato 2 della presente circolare.

**Al fine di salvaguardare l'omogeneità e la coerenza dei dati di costo non si dovrà tenere conto, nel calcolo del valore unitario medio annuo per posizione economica del comparto Ministeri, degli eventuali maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto già scaduto, non essendo disponibili, alla data, informazioni sufficienti per effettuare la stima dei relativi incrementi di costo.**

Il dato inserito rappresenta il valore mediante il quale saranno valorizzate le quantità di lavoro impiegate, in Anni Persona, rilevate da parte dei Centri di costo stessi.

Per garantire la qualità dei valori di costo rilevati dalle amministrazioni e la loro coerenza con i valori rilevati nel 2003, è stata prevista una procedura di controllo automatico del dato inserito dagli Uffici del personale.

Qualora il **valore unitario medio annuo del costo del lavoro** per una determinata posizione economica e per un Centro di responsabilità amministrativa sia **inferiore** al corrispondente valore inserito in sede di rilevazione dei costi del 2° semestre 2003, il sistema non consentirà di proseguire senza l'indicazione, in una apposita nota, delle motivazioni di detta differenza. A tale scopo, viene prevista una funzionalità del portale dedicata che espone le situazioni di incongruenza rilevate e permette l'inserimento del testo della nota da parte dell'Ufficio del personale.

II) REVISIONE DEL BUDGET 2004

In sede di aggiornamento delle previsioni del 2° semestre 2004, l'Ufficio del personale potrà, se necessario, modificare i costi medi unitari annui previsti per il 2004 in sede di budget per posizione economica e Centro di Responsabilità Amministrativa, che saranno proposti automaticamente dal sistema informatico.

Attraverso tali valori saranno valorizzate le previsioni di Anni Persona per il 2° semestre 2004.

## 3) ATTRIBUZIONI DEL CENTRO DI COSTO

### 3.1 Individuazione delle Missioni Istituzionali

Ogni Centro di costo, **preliminarmente** alla rilevazione dei costi per il 1° semestre e alla revisione del budget 2004, dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al Centro di Responsabilità Amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i costi.

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE 2004

Nella fase di rilevazione dei costi sarà possibile aggiungere alle Missioni Istituzionali sulle quali è stato formulato il budget 2004 altre Missioni che non erano state incluse nel budget iniziale;

II) REVISIONE DEL BUDGET 2004

Nella fase di revisione del budget sarà possibile aggiungere altre Missioni Istituzionali, rispetto a quelle su cui sono stati rilevati i costi del 1° semestre.

### 3.2 Inserimento dei dati quantitativi relativi all'impiego di personale

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE 2004

I Centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli Anni Persona di impegno contrattuale impiegati nel 1° semestre 2004, incluso il di cui "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;
- le ORE di impegno straordinario effettuate e riconosciute nel 1° semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale);

- gli Anni Persona di "*comandati OUT*" del 1° semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al **Manuale delle regole e dei principi contabili**.

Il sistema provvederà ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e Missione Istituzionale moltiplicando gli Anni persona per i valori medi annui per posizione economica inseriti dall'Ufficio del personale[1].

II) REVISIONE DEL BUDGET 2004

Nella apposita scheda informatizzata, destinata ad accogliere l'aggiornamento delle previsioni di dettaglio 2004 per la voce "Personale-comparto/qualifica", saranno visualizzati automaticamente i dati relativi agli Anni Persona rilevati nel 1° semestre per posizione economica e Missione Istituzionale, che non sono modificabili, e quelli previsti per il 2° semestre ed inseriti dallo stesso Centro di costo in sede di formulazione del budget 2004.

Il Centro di costo potrà modificare, laddove lo ritenga opportuno, i dati previsionali del 2° semestre, incluso il di cui "comandati IN".

Nella scheda di acquisizione sarà visualizzato automaticamente il totale degli Anni Persona per posizione economica riferiti al Centro per semestre e per l'intero anno 2004.



[1] Ad eccezione delle Amministrazioni che abbiano concordato con l'IGPB di utilizzare la modalità di rilevazione dei costi delle retribuzioni che non prevede la separata acquisizione di un costo medio per posizione economica, ma la imputazione del costo rilevato direttamente a carico dei Centri di costo, come descritto alla sezione prima, paragrafo 3, punto a).

### 3.3 Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE 2004

**1)** In primo luogo, il Centro di costo dovrà inserire i valori patrimoniali[1] dei beni acquisiti e dismessi nel 1° semestre del 2004, distintamente per categoria di bene, ossia per voce del Piano dei conti.

La procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del centro di costo da attribuire al 1° semestre 2004.

**2)** Successivamente al calcolo delle quote di ammortamento da attribuire al Centro di costo per il 1° semestre 2004, **la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali**.

Tale calcolo utilizza come parametro gli <u>Anni Persona</u> rilevati nel 1° semestre per Missione Istituzionale precedentemente inseriti dal Centro di costo.

Il Centro di costo potrà accettare tale proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, modificare i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni Istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento semestrali del Centro di costo.

L'attribuzione delle quote alle singole Missioni Istituzionali, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi registrata sul sistema.

<u>Nel caso in cui l'utente modifichi l'attribuzione delle quote alle singole Missioni Istituzionali proposta da sistema:</u>

[1] Si rammenta che Valore patrimoniale di un bene ad utilizzo pluriennale è il suo prezzo di acquisto, comprensivo di IVA ed eventualmente incrementato di spese accessorie strettamente connesse all'acquisto del bene (trasporto, montaggio).

- la procedura controllerà che l'intera quota semestrale calcolata sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere alla validazione dei dati;

- in caso di successive modifiche ai valori patrimoniali acquisiti e dismessi nel 1° semestre, il sistema effettuerà il ricalcolo delle quote di ammortamento del 1° semestre e una nuova proposta di attribuzione delle stesse alle Missioni Istituzionali, basandosi non più sugli Anni Persona, ma sulla distribuzione delle quote risultanti dalle modifiche effettuate dall'utente.

II) REVISIONE DEL BUDGET 2004

In tale fase il Centro di costo, accedendo all'apposita procedura automatizzata, dovrà aggiornare le previsioni di beni patrimoniali da acquisire nel 2° semestre 2004.

In particolare:

**1)** il Centro di costo visualizzerà i valori patrimoniali dei beni da acquisire nel 2° semestre del 2004, forniti dal Centro di costo stesso in occasione della formulazione del budget 2004, che potrà confermare o eventualmente modificare;

**2)** la procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti nei periodi precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del Centro di costo per il 2° semestre del 2004.

Successivamente al calcolo delle quote di ammortamento da attribuire al Centro di costo per il 2° semestre 2004, la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali.

Tale calcolo utilizza come parametro gli Anni Persona per Missione Istituzionale del 2° semestre 2004, precedentemente inseriti dal centro di costo.

Il Centro di costo potrà accettare tale proposta oppure modificare i valori visualizzati (anche in questi caso la procedura controllerà, in caso di

modifica della proposta, che l'intera quota semestrale sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere).

L'attribuzione delle quote alle singole Missioni Istituzionali proposta dalla procedura ed eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi registrata sul sistema di contabilità economica, senza ulteriori inserimenti manuali da parte del Centro di costo.

### 3.4 Inserimento dei dati degli altri costi per Missione Istituzionale

Al termine delle operazioni precedenti, per ognuna delle due fasi (rilevazione dei costi 1° semestre e revisione del budget), **il centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci diverse da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti", con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate**.

I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE 2004

Per facilitare il calcolo dei costi per Missione Istituzionale da inserire nella scheda in oggetto, è disponibile, come nelle precedenti rilevazioni dei costi, una **procedura d'ausilio** automatizzata, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa e consentirà, ai centri che decidessero di avvalersene, di visualizzare, per voce del Piano dei conti, dopo aver inserito i costi rilevati complessivamente dal Centro di costo nel 1° semestre, una proposta di attribuzione degli stessi alle Missioni Istituzionali calcolata utilizzando come parametro gli Anni Persona rilevati nello stesso periodo dal Centro di costo per Missione Istituzionale.

La proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali che risulterà dalla scheda informatizzata **modificabile**, potrà essere, quindi, **registrata** a sistema (senza dover, cioè, inserire nuovamente i dati).

II) REVISIONE DEL BUDGET 2004

Nella apposita scheda informatizzata saranno visualizzati, per voce del Piano dei conti e Missione Istituzionale, i costi rilevati nel 1° semestre, che non saranno modificabili, e i costi previsti per il 2° semestre 2004 inseriti a suo tempo in sede di budget 2004, che potranno essere, invece, modificati o confermati.

Anche per la revisione budget 2004 è stata prevista una **procedura d'ausilio** facoltativa automatizzata, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale, che consentirà di inserire, per voce del Piano dei conti, le previsioni aggiornate dei costi riferiti al centro di costo per il 2° semestre e di visualizzare una proposta di attribuzione degli stessi alle Missioni Istituzionali, calcolata dal sistema utilizzando come parametro gli anni Persona previsti nel 2° semestre dal centro per Missione Istituzionale.

Anche in questo caso la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali che risulterà dalla scheda informatizzata **modificabile**, potrà essere **registrata** a sistema.

### 3.5 Inserimento della Nota illustrativa

Analogamente ai precedenti adempimenti è stata prevista, per ogni Centro di costo e per ognuna delle due fasi **(rilevazione dei costi del 1° semestre e revisione del budget 2004)**, una "Nota illustrativa" allo scopo di

corredare le informazioni monetarie e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi.

La "Nota illustrativa", la cui compilazione è parte integrante del processo di rilevazione dei costi e di revisione del budget 2004, è suddivisa nelle sezioni di seguito illustrate.

<table>
<tr><th colspan="2">Sezioni della Nota Illustrativa</th></tr>
<tr><th>Nome della Sezione</th><th>Contenuto</th></tr>
<tr><td>Personale – comparto/qualifica</td><td rowspan="8">In queste sezioni devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa, le motivazioni relative agli scostamenti derivanti:<br>- tra il costo rilevato nel 1° semestre 2004 e il costo previsto in sede di budget iniziale per lo stesso periodo;<br>- tra budget rivisto 2004 e budget iniziale 2004.</td></tr>
<tr><td>Missioni italiane – estere</td></tr>
<tr><td>Altri costi del personale</td></tr>
<tr><td>Beni di Consumo</td></tr>
<tr><td>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td></tr>
<tr><td>Altri costi</td></tr>
<tr><td>Oneri straordinari e da contenzioso</td></tr>
<tr><td>Ammortamenti</td></tr>
<tr><td>Informazioni organizzative</td><td>Va compilata solo se il Centro di costo ha subito di recente modifiche organizzative significative.</td></tr>
<tr><td>Altre informazioni significative</td><td>Serve per fornire qualsiasi altra indicazione utile a migliorare la lettura dei dati forniti dal Centro.</td></tr>
</table>

Va segnalato che, come di consueto, al momento della validazione dei dati inseriti verranno attivati meccanismi di controllo. In particolare, il sistema, qualora rilevasse scostamenti dei valori (superiori o inferiori al 10% per i costi del personale, e al 20% per tutti gli altri costi), tra i costi rilevati e quelli previsti del 1° semestre, oppure fra il budget iniziale e il budget rivisto del 2004, **non** consentirà di procedere alla validazione stessa, senza la compilazione della corrispondente sezione della Nota illustrativa.

### 3.6 Comunicazione di fine attività

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte per ognuna delle due fasi di rilevazione dei costi **(rilevazione dei costi del 1° semestre e revisione del budget 2004)**, l'utente autorizzato dal Centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso l'attivazione di una apposita funzione, **la fine delle attività di inserimento**.

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati del Centro di costo da parte del responsabile del Centro stesso.

## 4 ) ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO

Il responsabile del Centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo Centro di costo e:

- se il controllo avrà esito **positivo effettuerà, per ciascuna delle due fasi (rilevazione dei costi del 1° semestre e revisione del budget 2004)**, la **validazione** dei dati, che, a questo punto, saranno verificabili, insieme a tutti quelli degli altri Centri di costo dell'Amministrazione, dall'Ufficio Centrale di Bilancio; **la validazione, quindi, equivale alla trasmissione di schede firmate all'Ufficio Centrale di Bilancio**;
- se il controllo avrà dato esito **non positivo**, **riaprirà le attività di inserimento**; i dati del Centro di costo potranno, così, essere modificati direttamente dal responsabile stesso o dall'utente autorizzato all'inserimento dei dati per il Centro di costo; in quest'ultimo caso occorrerà una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

## 5) ATTRIBUZIONI DEL REFERENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

### I) RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1° SEMESTRE 2004 E REVISIONE DEL BUDGET 2004

**Come già indicato nella prima Sezione, è compito del referente del Centro di responsabilità amministrativa concordare i criteri di ribaltamento dei costi comuni, comunicare le quote di costi comuni sia ai Centri di costo sottostanti sia ad altri Centri di responsabilità amministrativa, fornire le relative indicazioni a sistema.**

Con riferimento a quanto indicato nel richiamato **Manuale dei principi e delle regole contabili**, si definiscono **costi indiretti**, anche detti **costi comuni,** rispetto ad un Centro di costo, i costi relativi a risorse acquisite e gestite, spesso in modo centralizzato, da strutture esterne allo stesso centro.

In tali casi non risulta agevole misurare l'esatta quantità di risorse consumate da ciascun Centro di costo e si preferisce, quindi, stabilire la relativa quota di costo attraverso il ribaltamento del costo complessivo sui singoli centri utilizzando dei parametri.

L'attributo di diretto o indiretto rispetto ad un Centro di costo dipende, come anticipato, dal tipo di struttura organizzativa e dalla disponibilità di informazioni; ad eccezione, quindi, delle retribuzioni e dei costi di missione, possono essere considerati indiretti i costi di qualunque natura, anche se, prevalentemente, sono considerati tali quelli relativi ad affitti, utenze, manutenzioni di immobili, impianti e macchinari, ammortamenti per acquisto di immobili, infrastrutture e macchinari di utilizzo generale da parte dell'Amministrazione, vigilanza, pulizia, costi di informatica, tasse a carico dell'Amministrazione ecc.

Con riferimento al sistema di contabilità economica, il ribaltamento dei costi indiretti può avvenire:

- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso i Centri di costo sottostanti, ed allora si parla di ribaltamento verticale;
- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso altri Centri di responsabilità amministrativa, ed allora si parla di ribaltamento orizzontale.

I parametri adottabili per effettuare i ribaltamenti variano in funzione della natura del costo e delle informazioni disponibili. Nel rimandare al **Manuale** per indicazioni più precise, i principali parametri adottabili sono:

- i **metri quadri**, quando l'utilizzo delle risorse è tendenzialmente in funzione dello spazio occupato dalle strutture di un Centro di costo (es. affitti, manutenzione impianti, energia elettrica,...);
- gli **anni persona,** quando l'utilizzo delle risorse è tendenzialmente in funzione delle persone impiegate da un Centro di costo;
- il **numero di utenze;**
- **una % fissa;**
- **altri parametri specifici.**

Per l'inserimento di tali informazioni i referenti dei Centri di responsabilità hanno a disposizione sia nella fase di rilevazione dei costi del 1° semestre sia in quella di revisione del budget 2004, due semplici schede in formato elettronico (una per i ribaltamenti orizzontali, una per i ribaltamenti verticali), in cui, per voce del Piano dei conti, indicheranno quali parametri sono stati adottati per effettuare i ribaltamenti dei costi comuni.

Si ricorda, infine, che l'inserimento delle informazioni in oggetto dovrà avvenire un'unica volta, indifferentemente in una delle due fasi, in quanto i criteri di ribaltamento dei costi comuni hanno valenza annuale e si riferiscono perciò all'intero esercizio 2004.

## 6) ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

Gli Uffici Centrali di Bilancio sono, come noto, pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni Centrali dello Stato. Detti uffici, infatti, svolgono gli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del D. Leg.vo n. 279/1997, concorrendo alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Gli Uffici Centrali del Bilancio devono, quindi, assicurare, attraverso le funzioni disponibili nell'area riservata del portale per il profilo utente per questi definito, **il controllo dei dati** inseriti e trasmessi - per via telematica - dai Centri di costo.

Tale controllo ha lo scopo principale di verificare l'aderenza dei dati forniti ai principi generali e alle regole dettate dall'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, rappresentate nella presente circolare. Allo stesso tempo, attraverso tale controllo, gli Uffici Centrali di Bilancio collaborano con il richiamato Ispettorato all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

L'operazione di controllo si concluderà con una **approvazione per ciascuna delle due fasi (rilevazione dei costi del 1° semestre e revisione del budget 2004)**, che avrà il valore di trasmissione dei dati stessi all' Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Nel caso in cui l'Ufficio Centrale del Bilancio rilevasse l'opportunità di apportare rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi da un Centro di costo contatterà il Centro stesso e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, effettuerà una **sospensione della validazione**, affinché sia possibile, da parte del Centro, eseguire i necessari interventi ai quali dovrà seguire una nuova comunicazione di fine attività ed una nuova validazione da parte del responsabile del Centro.

Nei due schemi seguenti si rappresenta, in modo grafico, il processo descritto in precedenza con riferimento rispettivamente alla rilevazione dei costi del 1° semestre e alla revisione del budget 2004.

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1°SEM. 2004 (sintesi)
L'Ufficio del personale
Elabora, sulla base della spesa liquidata nel 1° semestre, i valori medi unitari annui per posizione economica e CdR e li inserisce a sistema
Il Centro di costo
Può indicare, per la rilevazione dei costi del 1° sem., altre Missioni Istituzionali oltre a quelle su cui ha formulato il Budget 2004
Inserisce gli Anni Persona di impegno contrattuale rilevati nel 1° sem. 2004 per Missione Istituzionale e posizione economica; inserisce gli Anni persona di "comandati OUT" e le ORE di straordinario effettuate e riconosciute
Tramite apposita procedura, inserisce i valori patrimoniali acquisiti e dismessi nel 1° sem. 2004; visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e ne consente la registrazione a sistema
Se decide di avvalersi della procedura di ausilio:
procedura di ausilio ?
SI
NO
Se decide di non avvalersi della procedura di ausilio:
Inserisce i costi rilevati nel 1° sem. - diversi da retribuzioni e ammortamenti -, distinti per natura e senza indicazione di Missione Istituzionale
Inserisce i costi – diversi da retribuzioni e ammortamenti – rilevati nel 1° semestre 2004 per natura e per Missione Istituzionale
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Inserisce la nota illustrativa
Comunica la fine attività
Il titolare del Centro di costo
Controlla i dati
Errori ?
Riapre gli inserimenti
Effettua la validazione dei dati di costo
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Comunica i criteri utilizzati per ribaltare i costi comuni del 2004 del Cdr sui centri di costo sottostanti e su altri Cdr
L'Ufficio Centrale del Bilancio
Controlla i dati di costo e le altre informazioni trasmesse
Errori ?
Riapre gli inserimenti per il Cdc
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza i dati di costo
Errori ?
Produce documenti informativi che trasmette agli organi politici ed alle Amministrazioni stesse
Rilevazione dei costi del 1° sem. 2004

IL PROCESSO DI REVISIONE DEL BUDGET 2004 (sintesi)
L'Ufficio del personale
Conferma o modifica i costi medi previsti per posizione economica e CdR in sede di Budget 2004
Il Centro di costo
Può indicare, per l'aggiornamento delle previsioni del 2° sem, altre Missioni Istituzionali oltre a quelle su cui ha effettuato la rilevazione dei costi del 1° sem.
Conferma o modifica le previsioni di Anni Persona per Missione Istituzionale e posizione economica per il 2° semestre già inserite in sede di Budget 2004
Tramite apposita procedura, conferma o modifica le previsioni di valori patrimoniali da acquisire nel 2° sem 2004 (fornite in sede di budget 2004); visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e ne consente la registrazione a sistema
Se decide di avvalersi della procedura di ausilio:
procedura di ausilio ?
SI
NO
Se decide di non avvalersi della procedura di ausilio:
Inserisce le previsioni dei costi per il 2° sem. - diversi da retribuzioni e ammortamenti -, distinti per natura e senza indicazione di Missione Istituzionale
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Conferma o modifica le previsioni dei costi – diversi da retribuzioni e ammortamenti - per il 2° semestre 2004 per natura e per Missione Istituzionale, già formulate in sede di Budget 2004
Inserisce la nota illustrativa
Comunica la fine attività
Il titolare del Centro di costo
Controlla i dati
Errori ?
Riapre gli inserimenti
Effettua la validazione dei dati di costo
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Comunica i criteri utilizzati per ribaltare i costi comuni del 2004 del Cdr sui centri di costo sottostanti e su altri Cdr
L'Ufficio Centrale del Bilancio
Controlla i dati di costo e le altre informazioni trasmesse
Errori ?
Riapre gli inserimenti per il Cdc
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza i dati di costo
Errori ?
Budget rivisto 2004
Produce documenti informativi che trasmette agli organi politici ed alle Amministrazioni stesse

ALLEGATO N. 2

# RILEVAZIONE DEI COSTI
# 1° SEMESTRE 2004

**Nota sulla modalità di calcolo del valore unitario medio annuo del costo del lavoro per posizione economica e per centro di responsabilità amministrativa da applicare alla rilevazione dei costi del 1° semestre 2004**

Per la rilevazione di costi del 1° semestre 2004 non sarà ancora applicata la separazione fra costo medio del lavoro ordinario e valore unitario del lavoro straordinario, adottata a partire dal budget 2005 e descritta nella versione aggiornata del **Manuale dei principi e delle regole contabili**.

Per la rilevazione in esame, quindi, agli uffici del personale spetta la determinazione e l'inserimento del **valore unitario medio annuo del costo del lavoro** per ciascuna posizione economica e per ciascun Centro di responsabilità amministrativa con le stesse modalità adottate nel 2003.

Tale valore si compone come segue:

## 1) CALCOLO DEL VALORE MONETARIO MEDIO ANNUO PER IL LAVORO ORDINARIO (*base 1° semestre 2004*)

Le componenti della retribuzione che concorrono alla determinazione del valore unitario medio annuo del costo del lavoro ordinario sono:

- le componenti fisse (stipendio tabellare, I.I.S., R.I.A., indennità di amministrazione, retribuzione di posizione);
- le componenti variabili (F.U.A., retribuzione di risultato dei dirigenti,..) ;
- i contributi a carico dell'amministrazione (contributi sociali, IRAP).

Si rammenta che il valore del Fondo Unico di Amministrazione (*F.U.A.*) dovrà essere stimato secondo un criterio di ripartizione uniforme per

tutto il personale qualora al momento della rilevazione non siano state ancora concordate le modalità di erogazione.

L'Ufficio del Personale, a partire dalla spesa complessiva liquidata nel 1° semestre 2004, dovrà determinare, per ciascuna posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa il valore monetario complessivo e, quindi, quello medio unitario (costo medio unitario) secondo il procedimento sotto riportato.

Dalla spesa complessivamente liquidata nel 1° semestre 2004 (rilevabile dai flussi mensili comunicati da I.G.O.P. e messi a disposizione sul portale), per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa si deve:

- sottrarre la spesa relativa agli arretrati di competenza degli anni precedenti;
- aggiungere la stima del rateo di tredicesima maturato nel 1° semestre.

Secondo le regole ed i principi di contabilità economica, occorrerebbe, quindi, aggiungere alla spesa liquidata una stima degli eventuali aumenti derivanti da rinnovi contrattuali che si prevede possano maturare nel 1° semestre 2004 e la cui liquidazione avverrà in periodi successivi.

Tuttavia, al fine di salvaguardare la coerenza e l'omogeneità dei dati di costo trasmessi dalle Amministrazioni per la rilevazione dei costi del 1° semestre 2004, **non** dovranno essere considerati gli incrementi di costo derivanti dal rinnovo del contratto già scaduto, non essendo disponibili, alla data, informazioni sufficienti per effettuare la stima di tali incrementi.

Il risultato così ottenuto costituisce il **valore monetario complessivo del 1° semestre 2004 per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa.**

Dividendo tale valore per il numero di retribuzioni corrisposte nel 1° semestre (*numero di cedolini pagati*), si ottiene **il valore monetario medio unitario mensile per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa**.

A tale proposito va ricordato che, fatta pari all'unità la retribuzione del personale in servizio a tempo pieno, le retribuzioni non corrisposte in via integrale *(es: per risorse umane impiegate a tempo parziale)* vanno considerate in proporzione a quanto effettivamente corrisposto (es: la retribuzione di un'unità di personale a tempo parziale al 70% dell'orario d'obbligo viene misurata dal rapporto [1x70]:100=0,70).

Moltiplicando, infine, tale valore per 12 si ottiene **il valore monetario medio unitario annuo del lavoro ordinario per posizione economica e per centro di responsabilità amministrativa**.

Per facilitare l'esecuzione del procedimento descritto gli Uffici del personale si potranno avvalere degli appositi report messi a disposizione sul portale di contabilità economica e contenenti i dati sulla spesa per le retribuzioni liquidata nel 1° semestre 2004 (*flussi mensili di spesa del sistema conoscitivo del personale - SICO - della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale*).

## 2) VALORE MONETARIO MEDIO DI RIFERIMENTO PER IL LAVORO STRAORDINARIO

Al valore medio annuo di riferimento del lavoro ordinario, determinato come sopra, va aggiunto il valore medio annuo di riferimento per il lavoro straordinario per posizione economica, che si ottiene:

- moltiplicando il valore orario dello straordinario per posizione economica per il numero di ore di straordinario effettuate e riconosciute nel semestre di riferimento per posizione economica e per centro di responsabilità;
- dividendo il valore ottenuto per il numero di cedolini corrisposti nel 1° semestre;
- moltiplicando il valore ottenuto per 12.

Il **valore unitario medio annuo del costo del lavoro** per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa dovrà essere inserito a sistema dall'ufficio del personale e rappresenta il valore mediante il quale saranno valorizzate le quantità di lavoro impiegate, in Anni Persona, rilevate da parte dei Centri di costo stessi.

**04A06648**



### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 27 maggio 2004, n. **1958.**

**Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H2, destinazione «spartitraffico», ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.**

*Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade*

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 2001 e 23 dicembre 2002, modificativi dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;

Visti gli articoli 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1. debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione»), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Visto l'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazioni e classe;

Visto l'art. 3 del già citato decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto ministeriale n. 223/1992, che l'Ispettorato generale per la Circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Considerato che sono state omologate due barriere di sicurezza in classe H2 e per la destinazione «spartitraffico», mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le competenze dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa Direzione generale;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 223/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione di almeno due barriere stradali di sicurezza in classe H2, per la destinazione «spartitraffico».

Dalla data di pubblicazione della presente circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica.

L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it)

Roma, 27 maggio 2004

*Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici*
FUMERO

**04A06707**

CIRCOLARE 27 maggio 2004, n. **1959.**

**Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe H3, destinazione «spartitraffico», ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.**

*Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade*

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 2001 e 23 dicembre 2002, modificativi dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;

Visti gli articoli 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1. debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione»), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Visto l'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazioni e classe;

Visto l'art. 3 del già citato decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto ministeriale n. 223/1992, che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Considerato che sono state omologate due barriere di sicurezza in classe H3 e per la destinazione «spartitraffico», mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le competenze dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa Direzione generale;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 223/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione di almeno due barriere stradali di sicurezza in classe H3, per la destinazione «spartitraffico».

Dalla data di pubblicazione della presente circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica.

L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it)

Roma, 27 maggio 2004

*Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici*
FUMERO

**04A06708**

CIRCOLARE 27 maggio 2004, n. **1960.**

**Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di sicurezza, per la classe N2, destinazione «bordo laterale», ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.**

*Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade*

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, che aggiorna le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, modificativo ed integrativo del precitato decreto ministeriale 3 giugno 1998;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 2001 e 23 dicembre 2002, modificativi dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999;

Visti gli articoli 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 223/1992, che prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dal precedente art. 1. debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica («omologazione»), rilasciato dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Visto l'art. 9 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che prevede che le disposizioni relative all'obbligo di installare barriere omologate entrino in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici con cui venga resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazioni e classe;

Visto l'art. 3 del già citato decreto ministeriale 3 giugno 1998 che dispone, al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto ministeriale n. 223/1992, che l'Ispettorato generale per la Circolazione e la sicurezza stradale pubblicherà, anche separatamente, le circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe e che dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Considerato che sono state omologate tre barriere di sicurezza in classe N2 e per la destinazione «bordo laterale», mediante rilascio dei relativi certificati di idoneità tecnica ed è stato rilasciato un visto di conferma per la stessa classe e destinazione;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le competenze dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono oggi assorbite da questa Direzione generale;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente circolare si rende nota, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 223/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, l'avvenuta omologazione di almeno due barriere stradali di sicurezza in classe N2, per la destinazione «bordo laterale».

Dalla data di pubblicazione della presente circolare e con riferimento alla presente classe e destinazione decorre il termine di sei mesi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998, decorso il quale gli enti appaltanti saranno tenuti ad installare barriere che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica.

L'elenco aggiornato delle barriere omologate è disponibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it)

Roma, 27 maggio 2004

*Il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici*
FUMERO

**04A06709**

## AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 23 giugno 2004, n. **18.**

**Pac zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2003 - settore bovini - integrazione a circolare AGEA n. 39 del 1° agosto 2003.**

*Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali*
*Al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione - Ufficio VI*
*Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato*
*Al Corpo forestale dello Stato della Regione siciliana*
*Agli assessorati regionali agricoltura*
*Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano*
*Alle organizzazioni professionali agricole*
*Ai Centri di assistenza agricola (C.A.A.) riconosciuti*
*A tutti i produttori non aderenti ai C.A.A.*
*A tutti gli operatori del settore*

Vista la circolare AGEA n. 39 del 1° agosto 2003 - Pac zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2003- settore bovini, in particolare il capitolo «1.10 Provvedimento definitivo»;

Considerato che è opportuno attendere la scadenza del termine comunitario di pagamento dei premi inerenti la campagna prima di procedere alla comunicazione ai richiedenti del provvedimento definitivo a saldo;

Considerato che potrebbero rendersi necessari, in taluni casi, supplementi dell'istruttoria che comportano tempi non quantificabili;

Il capitolo «1.10 Provvedimento definitivo» della Circolare n. 39 del 1° agosto 2003 è modificato come segue:

«1.10. Provvedimento definitivo - L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo a saldo e relativo alle domande di aiuto ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informerà i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione a partire dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per i pagamenti fissato dalla regolamentazione comunitaria per la campagna 2003, comunque entro il 15 ottobre 2004.».

Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 23 giugno 2004

*Il titolare dell'ufficio monocratico*
GULINELLI

**04A06671**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 28 giugno 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2208 |
| Yen giapponese | 131,59 |
| Corona danese | 7,4321 |
| Lira Sterlina | 0,66660 |
| Corona svedese | 9,1493 |
| Franco svizzero | 1,5211 |
| Corona islandese | 88,10 |
| Corona norvegese | 8,3145 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,58150 |
| Corona ceca | 31,820 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 253,40 |
| Litas lituano | 3,4526 |
| Lat lettone | 0,6569 |
| Lira maltese | 0,4257 |
| Zloty polacco | 4,5453 |
| Leu romeno | 40732 |
| Tallero sloveno | 239,8500 |
| Corona slovacca | 39,910 |
| Lira turca | 1824900 |
| Dollaro australiano | 1,7457 |
| Dollaro canadese | 1,6442 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,5197 |
| Dollaro neozelandese | 1,9133 |
| Dollaro di Singapore | 2,0856 |
| Won sudcoreano | 1406,91 |
| Rand sudafricano | 7,6114 |

*Cambi del giorno 29 giugno 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2169 |
| Yen giapponese | 131,83 |
| Corona danese | 7,4325 |
| Lira Sterlina | 0,66820 |
| Corona svedese | 9,1275 |
| Franco svizzero | 1,5280 |
| Corona islandese | 88,07 |
| Corona norvegese | 8,3285 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,58150 |

| | |
|---|---|
| Corona ceca | 31,960 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 252,85 |
| Litas lituano | 3,4527 |
| Lat lettone | 0,6564 |
| Lira maltese | 0,4260 |
| Zloty polacco | 4,5426 |
| Leu romeno | 40725 |
| Tallero sloveno | 239,8500 |
| Corona slovacca | 39,965 |
| Lira turca | 1816800 |
| Dollaro australiano | 1,7497 |
| Dollaro canadese | 1,6358 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,4920 |
| Dollaro neozelandese | 1,9137 |
| Dollaro di Singapore | 2,0839 |
| Won sudcoreano | 1401,69 |
| Rand sudafricano | 7,5810 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A06787 - 04A06788**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Comunicato di rettifica al provvedimento A.I.C. n. 378 del 26 marzo 2004 relativo alla specialità medicinale «Anatetall»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 617 dell'11 giugno 2004*

Medicinale: ANATETALL.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465;

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 378 del 26 marzo 2004;

Al provvedimento A.I.C. n. 378 del 26 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 90 del 17 aprile 2004, al paragrafo relativo «Ai lotti già prodotti», è apportata la seguente rettifica:

da: «I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta»

a: «I lotti già prodotti devono essere ritirati immediatamente da commercio».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 002238018 - «sospensione iniettabile» 1 flacone 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 002238044 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 0,5 ml.

A.I.C. n. 002238057 - «sospensione iniettabile» 10 fiale da 0,5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A06646**

### Comunicato di rettifica al provvedimento A.I.C. n. 373 del 26 marzo 2004 relativo alla specialità medicinale «Dif-Tet-All»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 618 dell'11 giugno 2004*

Medicinale: DIF-TET-ALL.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465;

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 373 del 26 marzo 2004;

Al provvedimento A.I.C. n. 373 del 26 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 90 del 17 aprile 2004, al paragrafo relativo «Ai lotti già prodotti», è apportata la seguente rettifica:

da: «I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta»

a: «I lotti già prodotti devono essere ritirati immediatamente da commercio».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 003671029 - «sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 0,5 ml;

A.I.C. n. 003671070 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 0,5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A06645**

### Comunicato di rettifica al provvedimento A.I.C. n. 269 del 17 marzo 2004 relativo alla specialità medicinale «Vaxem Hib»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 619 dell'11 giugno 2004*

Medicinale: VAXEM HIB.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465;

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 269 del 17 marzo 2004;

Al provvedimento A.I.C. n. 269 del 17 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 89 del 16 aprile 2004, al paragrafo relativo «Ai lotti già prodotti», è apportata la seguente rettifica:

da: «I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta»

a: «I lotti già prodotti devono essere ritirati immediatamente da commercio».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028780043 - «sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 0,5 ml;

A.I.C. n. 028780056 - «sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A06644**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative di cui all'allegato elenco.

Sulla base degli atti d'ufficio e degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

Allegato all'avviso di istruttoria per lo scioglimento di società cooperative per atto dell'autorità di vigilanza

| N° | N° Posizione | Denominazione Cooperativa | Sede | Data cost.ne | Codice fisc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 / 75396 | SAN MARTINO 62 | LECCE VIA CARLO MASSA, 19 | 12/11/62 | 80[illegible]91756 |
| 2 | 2248 /216645 | AGRISALENTO | LECCE VIA PEROTTI, 2 | 29/4/85 | 02048850750 |
| 3 | 2320 / 214485 | SAN CRISTOFORO | GIUGGIANELLO (LECCE) VIA DELLA RIMEMBRANZA, 22 - 24 | 25/7/85 | 02054600750 |
| 4 | 3160 / 259420 | AGRICOLA SALENTO | TAVIANO (LECCE) VIA SANTA CROCE, 14 | 24/2/92 | 02581580756 |
| 5 | 3410 / 276046 | VERNOLA PER IL LAVORO E LA SOLIDARIETA' | VERNOLE (LECCE VIA CAIROLI, 3 | 11/7/96 | 03087980755 |
| 6 | 3415 / 276333 | I CORTIGIANI SOC. COOP. A R.L. | LECCE VIA MAZZARELLA, 19 | 10/10/96 | 03104460757 |
| 7 | 3501 / 187787 | SOCIALE CUORE | TREPUZZI VIA G. PEPE, 17 | 22/12/97 | 03198690756 |
| 8 | 3571 / 282548 | MILLENNIUM COOPERATIVA SOCIALE | SUPERSANO (LECCE) VIA MAZZINI, 2 | 18/3/98 | 03261440758 |
| 9 | 3610 / 287001 | CONTE CAHAM | ACQUARICA DEL CAPO (LECCE) CONTRADA CALIE | 3/2/99 | 03318490756 |
| 10 | 3661 / 287470 | CONGREGAZIONE PADRE PIO | COPERTINO (LECCE) VIA VENETO, 2 | 9/6/95 | 03017850755 |
| 11 | 3707 / 290681 | SOCIALE LA TORRE | ANDRANO (LECCE) PIAZZA CASTELLO, 3 | 23/9/99 | 03379940756 |
| 12 | 3716 / 290690 | POLIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CUTROFIANO (LECCE) VIA TAMBORINO, 4 | 26/5/99 | 03358010753 |
| 13 | 3730 / 291203 | NUOVA COMPAGNIA PARCHEGGIATORI LA SALENTINA | LECCE P.TTA CASTROMEDIANO, 2 | 11/1/00 | 03414110753 |
| 14 | 3808 / 293012 | LE TRE ETA' COOPERATIVA SOCIALE | NARDO' PIAZZA MERCATO, 2 | 24/2/00 | 03446470753 |
| 15 | 3870 / 294955 | LA PAJARA PICCOLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | GAGLIANO DEL CAPO (LECCE) VIA DANTE, 14 | 18/9/00 | 03480550759 |
| 16 | 3890 / 295502 | ITALIA LAVORO | NARDO' VIA URETA - ANG. VIA AVETRANA | 16/5/00 | 03455250757 |
| 17 | 4019 / 300965 | SALENTO BLU | SANTA CESAREA TERME (LECCE) VICINALE LONGA, 1 | 28/8/01 | 03575120757 |

**04A06677**

### Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto.

1. Società cooperativa «Progetto Europa soc. coop. a r.l.», con sede legale in Pulsano (Taranto), via Chiesa n. 16, costituita per rogito notaio avv. Ettore Leccese in data 18 giugno 1997, rep. n. 14681, raccolta n. 5728, posiz. BUSC n. 2496/280327, codice fiscale n. 02163920735.

2. Società cooperativa «L'Operosa soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, viale Magna Grecia n. 468, costituita per rogito notaio dott. Francesco Puzzuti in data 9 novembre 2000, rep. n. 27040, raccolta n. 2479, posiz. BUSC n. 2798/297882, codice fiscale n. 01095860738.

**04A06678**

### Istruttoria per lo scioglimento di sedici società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative — come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indiriz-

zata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto.

1. Società cooperativa «Società cooperativa agricola Luciano Romagnoli soc. coop. a r.l.», con sede legale in Sava (Taranto), via Dante n. 2 - costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 3 aprile 1976, rep. n. 2500, raccolta n. 1189, posiz. BUSC n. 1095/145979, codice fiscale n. 00336430731.

2. Società cooperativa «Cooperativa Exploit soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, viale Virgilio n. 144 - costituita per rogito notaio dott. Riccardo Frascolla di Taranto in data 14 maggio 1980, rep. n. 10630, raccolta n. 749, posiz. BUSC n. 1373/179460, codice fiscale n. 00812480739.

3. Società cooperativa «Levante soc. coop. a r.l. » con sede legale in Ginosa (Taranto), via Cavour n. 57, costituita per rogito notaio dott. Carmine Sarno di Ginosa in data 3 aprile 1978, repertorio n. 21163, posizione BUSC n. 1199/159074, codice fiscale n. 00311060735;

4. Società cooperativa «Cooperativa Gianni Gigli soc. coop. a r.l.», con sede legale in Ginosa (Taranto), via Isola Caprera n. 11, costituita per rogito notaio dott. Carmine Sarno di Ginosa in data 3 novembre 1982, repertorio n. 79591, posizione BUSC n. 1524/196129, codice fiscale n. 00853190734.

5. Società cooperativa «Cooperativa agricola San Marco soc. coop. a r.l.» con sede legale in Mottola (Taranto), via Palagianello n. 84, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 18 novembre 1983, repertorio n. 4347, raccolta n. 1919, posizione BUSC n. 1590/201710, codice fiscale n. 00892090739.

6. Società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola di produzione Jonica soc. coop. a r.l.» con sede legale in Massafra (Taranto), via Marconi n. 65, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 13 maggio 1982, repertorio n. 14333, raccolta n. 4654, posizione BUSC n. 1494/192548, codice fiscale n. 00841010739.

7. Società cooperativa «Cooperativa Labor soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Pisanelli n. 15, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Gentile di Taranto in data 24 giugno 1981, repertorio n. 171816, raccolta n. 5915, posizione BUSC n. 1421/185495, codice fiscale n. 00437980733.

8. Società cooperativa «Mar Piccolo soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Garibaldi n. 22, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 25 ottobre 1979, repertorio n. 7705, raccolta n. 2611, posizione BUSC n. 1329/173024, codice fiscale n. 00771620739.

9. Società cooperativa «Agricola Nuova Messapia soc. coop. a r.l.» con sede legale in Massafra (Taranto), via Aurelio Saffi n. 42, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Scarano di Taranto in data 6 dicembre 1963, repertorio n. 34059, raccolta n. 9978, posizione BUSC n. 151/83769, codice fiscale n. 00092470731.

10. Società cooperativa «Penta System soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, via Trieste n. 15/c, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Taranto in data 26 febbraio 1985, repertorio n. 1608, raccolta n. 694, posizione BUSC n. 1670/210666, codice fiscale n. 00949880736.

11. Società cooperativa «Labor Sud soc. coop. a r.l.» con sede legale in Grottaglie (Taranto), via XI Febbraio n. 13/a, costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano di Massafra in data 1º settembre 1986, repertorio n. 130451, posizione BUSC n. 1821/222541, codice fiscale n. 01039200736.

12. Società cooperativa «A.G. E F. Per la pubblicizzazione del prodotto di Puglia soc. coop. a r.l.» con sede legale in Martina Franca (Taranto), piazza Roma, Palazzo Ducale, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella di Martina Franca in data 28 luglio 1982,repertorio n. 10044, raccolta n. 4881, posizione BUSC n. 3135, codice fiscale n. 00871720736.

13. Società cooperativa «Società cooperativa di lavoro Il Marinaio soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, corso Umberto n. 120, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 31 maggio 1976, repertorio n. 160652, raccolta n. 8231, posizione BUSC n. 1128/150643, codice fiscale n. 00269580734.

14. Società cooperativa «Il Manovale soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, corso Umberto n. 120, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 16 ottobre 1979, repertorio n. 224, raccolta n. 75, posizione BUSC n. 1311/173020, codice fiscale n. 00372870733.

15. Società cooperativa «Cantina cooperativa Vino Bianco tipico di Martina Franca soc. coop. a r.l.» con sede legale in Martina Franca (Taranto), via dei Fiori n. 8, costituita per rogito notaio avv. Oscar de Magistris di Martina Franca in data 14 luglio 1957, repertorio n. 1276, raccolta n. 866, posizione BUSC n. 291/68681.

16. Società cooperativa «Cooperativa tarantina fra mitilicoltori e ostricoltori soc. coop. a r.l.» con sede legale in Taranto, corso Umberto n. 144, costituita per rogito notaio dott. Domenico Mazzilli di Taranto in data 2 marzo 1944, repertorio n. 51545, raccolta n. 5575, posizione BUSC n. 344/225.

**04A06679**

## Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cerealcoop soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria, in Campobasso.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Cerealcoop soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 22 febbraio 1996, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Fiorita Puzone in data 23 novembre 1986, repertorio n. 6184, registro società 1979, partita I.V.A/codice fiscale n. 00717670707, posizione B.U.S.C. n. 952/225306, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**04A06680**

## Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Profil Plastic soc. coop. a r.l.», in Montefalcone del Sannio

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Profil Plastic soc. coop. a r.l.», con sede in Montefalcone del Sannio, costituita per rogito dott. Macchiagodena Giuseppe in data 5 febbraio 1981, repertorio n. 6552282, registro società/registro R.E.A. n. 1216, partita I.V.A./codice fiscale n. 00246080709, posizione B.U.S.C. n. 728/183021, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**04A06681**

**Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Information Management Consulting soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria, in Gambatesa.**

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro Imprese della società cooperativa «Information Management Consulting soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 21 dicembre 1990, con sede in Gambatesa, costituita per rogito dott. Tanassi Giorgio in data 23 novembre 1988, repertorio n. 21667, registro società/2380, partita I.V.A./codice fiscale n. 0068400707, posizione B.U.S.C. n. 1056/241000, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**04A06682**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino».**

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda inoltrata dal Comitato promotore in data 26 gennaio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Milazzo il 4 maggio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 27 maggio 2004, presente il funzionario della regione siciliana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MAMERTINO DI MILAZZO» O «MAMERTINO».

Art. 1.

*Denominazione e vini*

La denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco riserva, Rosso, Rosso riserva, Calabrese o Nero d'Avola, Calabrese o Nero d'Avola riserva, Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa.

Art. 2

*Base ampelografica*

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bianco e Bianco Riserva, Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente con una percentuale minima del 35% e con un minimo del 10% di ogni vitigno, Catarratti con una percentuale minima del 45%. Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 20 per cento i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella provincia di Messina;

Rosso e Rosso riserva, Calabrese o Nero d'Avola con una percentuale minima del 60%. Nocera con una percentuale minima del 10%. Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 30 per cento i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella provincia di Messina;

Calabrese o Nero d'Avola e Calabrese o Nero d'Avola riserva, Calabrese o Nero d'Avola, minimo l'85%. Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo del 15 per cento i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella provincia di Messina;

Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia, Grillo e Ansonica o Inzolia, o viceversa, 100 per cento, con un minimo di ciascuno del 20 per cento.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

La zona di produzione delle uve atte all'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ricade nella provincia di Messina e comprende i terreni dei territori amministrativi dei comuni di Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi. Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

1. *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono essere impiantati su terreni idonei per la produzione dei vini di cui trattasi. Sono comunque esclusi quelli di fondo valle, eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. *Densità d'impianto.*

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti atti alla produzione dei vini di cui trattasi la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4000 in coltura specializzata. I nuovi impianti sono ammessi solo se specializzati.

3. *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

Le forme di allevamento consentiti sono quelle ad alberello e controspalliera.

4. *Sistemi di potatura.*

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta o mista, è esclusa la potatura lunga.

5. *Forzatura e irrigazione.*

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

6. *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, la produzione massima per ceppo ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere quelli riportati di seguito:

| Tipologia | Produzione uva t/ha | Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol. |
|---|---|---|
| Bianco | 11 | 11 |
| Bianco Riserva | 9 | 12,5 |
| Rosso | 10 | 12 |
| Rosso Riserva | 10 | 12,5 |
| Calabrese o Nero d'Avola | 10 | 12 |
| Calabrese o Nero d'Avola riserva | 10 | 12,5 |
| Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa | 11 | 10,5 |

Per i vigneti in coltura promiscua o mista, la produzione massima di uva ad ettaro per l'ottenimento dei vini di cui trattasi, deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite col sistema di calcolo pro-rata.

## Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

1. *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

In deroga al precedente comma, è consentito che le predette operazioni di vinificazione, siano effettuate in cantine situate al di fuori della zona di produzione delle uve, purché in provincia di Messina, se in tali stabilimenti venivano prodotti vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata, comunicate all'ufficio repressioni frodi ed alla camera di commercio, competente per territorio, su presentazione di apposita richiesta da parte delle ditte interessate, corredata da idonea documentazione.

2. *Correzioni e colmature.*

Non è consentita alcuna pratica volta all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

È ammessa la colmatura dei tipi riserva, in corso dell'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà, anche non soggetti ad invecchiamento, in misura complessiva non superiore al 10 per cento.

3. *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino pronto per il consumo e la produzione massima di vini per ettaro devono essere quelle riportate di seguito:

| Tipologia | Resa uva/vino% | Produzione massima vino finito/ettaro - litri |
|---|---|---|
| Bianco | 70 | 7.700 |
| Bianco Riserva | 65 | 5.850 |
| Rosso | 70 | 7.000 |
| Rosso Riserva | 70 | 7.000 |
| Calabrese o Nero d'Avola | 70 | 7.000 |
| Calabrese o Nero d'Avola riserva | 70 | 7.000 |
| Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa | 70 | 7.000 |

Qualora la resa uva/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto ultimo limite, il diritto alla denominazione di origine, decade per tutta la partita.

4. *Invecchiamento.*

I seguenti vini, prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo come appresso indicato:

| Tipologia | Durata in mesi | Di cui in legno mesi | Decorrenza giorno e mese successivo alla vendemmia di ciascun anno |
|---|---|---|---|
| Bianco riserva | 24 | 6 | 01/11 |
| Rosso riserva | 24 | 6 | 01/11 |
| Calabrese o Nero d'Avola riserva | 24 | 6 | 01/11 |

## Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti rispettive caratteristiche:

*«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Bianco:*

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: gradevole, fine, caratteristico, più o meno fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore: 15,0 g/l.

*«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Bianco riserva:*

colore: giallo dorato più o meno intenso, talvolta con riflessi ambrati;

odore: etereo, pieno, caratteristico, talvolta più o meno passito;

sapore: dal secco, all'amabile, al dolce, gradevole, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 20,0 g/l.

*«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Rosso:*

colore: rubino più o meno tenue, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: tipico, lievemente fruttato, delicato;

sapore: secco, corposo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 20,0 g/l.

*«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Rosso riserva:*

colore: rubino intenso, tendente al rosso mattone;

odore: caratteristico, vinoso, armonico;

sapore: secco, corposo, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 22,0 g/l.

*«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Calabrese o Nero d'Avola:*

colore: rubino intenso;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 20,0 g/l.

*«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Calabrese o Nero d'Avola riserva:*

colore: rubino intenso tendente al rosso granato;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore: 22,0 g/l.

*«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Grillo-Ansonica o Grillo Inzolia o viceversa:*

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: caratteristico, più o meno fruttato, delicato;

sapore: secco, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore: 15,0 g/l.

Per le tipologie per le quali è obbligatorio un periodo di invecchiamento in legno e per tutte le altre nel cui ciclo produttivo ne è possibile l'utilizzazione, al sapore può notarsi il sentore di legno più o meno intenso.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

*Etichettatura, designazione e presentazione*

1. *Qualificazioni.*

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. *Tipi merceologici.*

L'indicazione in etichetta relativa al contenuto zuccherino, per il tipo Bianco riserva, è obbligatoria per l'amabile ed il dolce.

5. *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

*Confezionamento*

1. *Volumi nominali.*

Per l'immissione al consumo dei vini di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 3.

2. *Tappatura e recipienti.*

Per i vini di cui all'art. 1 è obbligatoria la tappatura raso bocca con sughero o altra sostanza inerte per tutti i recipienti di volume nominale superiore a litri 0,250.

**04A06685**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «So.Co.Pel. - Società cooperativa a r.l.», in San Giorgio di Nogaro.**

Con deliberazione n. 1458 del 4 giugno 2004 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «So.Co.Pel. - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Giorgio di Nogaro, costituita il 13 aprile 1981, per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

**04A06659**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401153/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5212845 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 7 0 2 *

€ **0,77**